

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 121 del 18-06-2019



Parco Archeologico di Naxos

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **103** del **21-06-2019**

| | |
|----------------|---|
| Oggetto | ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – CATANIA R.G. 1582/2018 – S.F.E.A. SRL/PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS - DEFINITO CON SENTENZA N.314/2019. – DITTA: S.F.E.A SRL.- CODICE CIG SMART ZCB28DE147 |
|----------------|---|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo statuto del Parco Archeologico di Naxos-Taormina

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo II della L.R. n.20/2006;

VISTO il D.Lgs 2 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il D.A. n. 051/GAB del 07/06/2019 con la quale è stata nominata l'archeologa Gabriella TIGANO come Direttore del Parco Archeologico di Naxos-Taormina, ai sensi dell'art.22, comma 2 della L.R. 3/11/2000, n.20 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'anno **2019** – triennio **2019-2021** approvato con Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 21/05/2019;

VISTO che attualmente la Regione Siciliana è in regime di gestione provvisoria, si evidenzia che, ai sensi di quanto stabilito dall'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con Circolare n.5 del 24/02/2016, è consentito assumere solo gli impegni di spesa volti a evitare danni patrimoniali certi e gravi, limitatamente a obbligazioni già assunte, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5465 del 06 Novembre 2017 con la quale la denominazione del Parco è stata modificata in "Parco Archeologico di Naxos e Taormina";

VISTO l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unico Regionale;

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTA la disposizione di servizio con la quale questo Parco ha nominato R.U.P. il Funzionario Direttivo – Lombardo Giuseppe;

VISTE le indicazioni, fornite dall'ANAC nella sezione FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.33 del 14/03/2013;

VISTA La deliberazione ANAC 556/2017 del 31 maggio 2017 che al par. 3.3 precisa che anche il patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D. Lgs. 136/2000 come confermato nelle Faq ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente impegno di spesa necessita di codice CIG;

VISTO il Codice Smart **CIG Smart: ZCB28DE147** rilasciato dall'ANAC, per il servizio indicato in oggetto;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.122 del 19/09/2018 questo Parco Archeologico disponeva "L'Annullamento in Autotutela e revoca di Incarico alla ditta S.F.E.A. Srl. avente per oggetto "Conferimento di incarico professionale per il servizio di ingegneria, rilievo strutturale delle opere muratura e cemento armato presenti sul sito "Isola Bella", da attingere all'elenco dei professionisti facente parte dell'Albo di questo Parco Archeologico";

ACCERTATO che il Direttore del Parco Archeologico di Naxos, aveva già provveduto ad Annullare in Autotutela sia la Deliberazione n.87 del 20/07/2018, con la quale si stabiliva l'avvio della procedura di affidamento, sia la determina n.104 del 13/08/2018 di aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO che la menzionata Determinazione del 19/09/2018 n.122 è stata adottata ai sensi dell'art.21 quinquies l.n. 241/1990 e dell'art.28 del Capitolato d'Appalto, in considerazione del fatto che nella gara *"sono presenti prestazioni non riportate né quantificate economicamente nel Computo metrico; Accertato che potrebbero raffigurarsi prestazioni di servizi a titolo gratuito"*

VISTO il Ricorso notificato in data 27/09/2018 dalla Società S.F.E.A. Srl. (Studio Floramo Engineering & Architecture srl) avanti il TAR Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, avente ad oggetto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della citata Determinazione n.122 del 19/09/2018, fino all'espletamento dell'istruttoria e al fine di riattivare il soccorso istruttorio ex art.83, d.lgs. n.50/2016 ;

VISTA la nota dell'Avvocatura dello Stato di Catania prot.n.61325 del 22/10/2018, indirizzata a codesto Parco Archeologico di Naxos, recante in allegato l'ordinanza del TAR Catania n.644/2018 del 17/10/2018 con la quale il TARS Sicilia – Sez. di Catania ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato al fine del riesame della questione, fissando l'udienza pubblica del 14/02/2019 per la trattazione nel merito del ricorso;

IN VISTA della pubblica udienza la società ricorrente ha chiesto che, in relazione al provvedimento sopravvenuto, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del Parco Archeologico di Naxos.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019 il ricorso è stato posto in decisione.

VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia – Catania R.G. 1582/2018, pubblicata il 21/02/2019 sul Ricorso Contenzioso n.3525/2018 proposto dalla sopra menzionata Società – Definito con Sentenza n. 314/2019;

Alla luce delle superiori memorie e della documentazione prodotta, il Collegio dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Parco Archeologico di Naxos al pagamento della spese di lite, nei confronti di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500.00, oltre accessori di legge ed Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

ACCERTATO che alla somma per le spese di lite si sommano le spese per Il contributo unificato una tassa da pagare allo Stato ogni qual volta si intenda intraprendere una controversia di natura giuridica amministrativa. Esso va versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, secondo gli importi indicati nel D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, di cui al D.L. n. 78/2010 e al D.L. n. 90/2014. Per il caso specifico il contributo dovuto è di €. 2.000,00 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad Euro 200.000,00, a tal fine si quantifica quanto dovuto:

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| A | Spese per Contributo Unificato | € 2.000,00 |
| B | Quali Competenze Liquidate | € 1.500,00 |
| | Spese Generali - (15% su € 1.500,00) | € 225,00 |
| | C.P.A. ed accessori per legge | € 69,00 |
| | I.V.A. | € 394,68 |
| | TOTALE COMPETENZE | € 4.188,68 |

VISTO la notula dello Studio Legale Avv. Benedetto CALPONA - Patrocinante in Cassazione – con sede in Piazza P. Borsellino n.10 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) – Pec. avvbenedettocalpona.giuffre.it pervenuta al nostro protocollo n.666 del 27/02/2019, che in qualità di difensore della Società S.F.E.A. Srl. (Studio Floramo Engineering & Architecture Srl) chiede, tra l'altro, di corrispondere quanto indicato in sentenza al proprio assistito;

RITENUTO opportuno, sia in relazione all'importo richiesto, sia in relazione alla necessità di evitare ulteriori aggravii economici, provvedere al rimborso delle spese legali in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. di Catania R.G. 1582/2018;

ACCERTATO che con la determina in oggetto di procedere all'esecuzione della Sentenza di che trattasi, relativamente al pagamento delle spese processuali;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania R.G. 1582/2018, pubblicata il 21/02/2019 sul Ricorso Contenzioso n.3525/2018 proposto dalla Società S.F.E.A. Srl. (Studio Floramo Engineering & Architecture Srl) Definito con Sentenza n. 314/2019;
DI PROVVEDERE in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE l'importo complessivo di € 4.188,68 imputandola alla Missione 1 - Programma 5 Titolo 1 - Macro Aggregato 103 - Capitolo 130.0 "Spese Legali" – Esigibili nell'anno 2019 –

VISTO il Codice Smart **CIG Smart: ZCB28DE147** rilasciato dall'ANAC, per il servizio indicato in oggetto;

ACQUISITA la dichiarazione antimafia art. 89 D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. introitata al protocollo del Parco Archeologico - Prot. n.3055 del 17/06/2019;

ACQUISITA la dichiarazione attestante insussistenza di incompatibilità parentali introitata al protocollo del Parco Archeologico - Prot. n.3055 del 17/06/2019;

ACQUISITA ai sensi dell'art. 3 della legge n 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. la tracciabilità dei flussi finanziari, comunicata ed introitata al Parco con prot.n. 3055 del 17/06/2019 con gli estremi del conto corrente dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 comma 8, della medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii assumendosi l'onere di comunicare ogni variazione del conto dedicato come previsto dalla legge n 136 del 13.08.2010. - **IBAN – IT.62.P.02008.82072.000104012929**- Banca: **UNICREDIT SPA** – Agenzia- Filiale: **BARCELLONA POZZO DI GOTTO** ;

ACCERTATA la **REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - DURC** - Numero di Protocollo **INAL 15588033** – Data richiesta **15/03/2019** – Scadenza Validità **13/07/2019** attestante che il soggetto **RISULTA REGOLARE** nei confronti di **I.N.A.I.L.** mentre per l' **I.N.P.S.** – Non Iscritto tale certificazione previsto dal D.L. n.210 del 25/09/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **4.188,68** comprensiva di IVA , a favore della Società S.F.E.A. Srl. (Studio Floramo Engineering & Architecture srl) con quietanza dello Studio Legale Avv. Benedetto CALPONA - Patrocinante in Cassazione – con sede in Piazza P. Borsellino n.10 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me), come da nota acquisita con protocollo n.666 del 27/02/2019, imputando la spesa come precisato al punto precedente;

SI IMPEGNA – La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web (www.parconaxostaormina.com) sezione atti amministrativi ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Parco Archeologico di Naxos sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs 14/03/2013, n.3

Giardini Naxos, 21-06-2019

Il Responsabile del Procedimento

LOMBARDO GIUSEPPE

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “

ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – CATANIA R.G. 1582/2018 – S.F.E.A. SRL/PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS - DEFINITO CON SENTENZA N.314/2019. – DITTA: S.F.E.A SRL.- CODICE CIG SMART ZCB28DE147”

Giardin Naxos, 21-06-2019

Il Direttore

TIGANO GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,

APPONE il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli:

| Piano Finanziario | Capitolo Spesa | Impegno Numero | Importo | Importo 1mo Anno | Importo 2do Anno |
|-------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| U.1.03.02.99.002 | 130.0 | 95 | 4.188,68 | 0,00 | 0,00 |
| | . | | | | |
| | . | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

In relazione al Disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

| Piano Finanziario | Capitolo Peg Entrata | Accertamento Numero | Importo | Importo 1mo Anno | Importo 2do Anno |
|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|------------------|------------------|
| | . | | | | |
| | . | | | | |
| | . | | | | |

Giardini Naxos, 21-06-2019

| |
|-------------------------------------|
| Il Dirigente dell'Unità Operativa 1 |
| |